

OGGETTO: Approvazione Schema- Protocollo d'Intesa per la " Riutilizzazione in Agricoltura delle Acque Reflue dell'impianto di Depurazione di Borgo Hermada, in Comune di Terracina, a servizio del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente e Protezione Civile ;

VISTA la L.R. 8 febbraio 2002, n.6 " Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio ";

VISTO il R. R. 6 settembre 2002, n.1 " Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale ";

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il DLGS 31 marzo 1998, n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il DLGS 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ";

VISTA la L.11 febbraio 1994, n. 109 "Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici" e successive modificazioni e integrazioni";

VISTO il DPR. 21 dicembre 1999, n. 554 recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 "e successive modificazioni ;

VISTA la Direttiva Comunitaria 91/271/CEE concernente " Trattamento delle acque reflue urbane" e 91/676/CEE concernente " Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";

VISTO il DLGS 11 maggio 1999, n. 152, recante " Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e di recepimento della direttiva 91/271/CEE e della direttiva 91/676/CEE " e successive modificazioni ed integrazioni ;


VISTA, la L. 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni in materia di riorganizzazione dei servizi idrici , istitutiva del Servizio Idrico Integrato e recante disposizioni procedurali per la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali preposti alla gestione del Servizio, per la scelta delle forme di gestione, di governo e di controllo delle gestioni, disciplinante la predisposizione del piano di gestione e la determinazione della tariffa da adottarsi;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la L.R. 22 gennaio 1996, n. 6 di attuazione della succitata legge 36/ 94 e succ. mod. ed integr.;

VISTA la L.R. 45/98 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ed, in particolare, l'articolo 2 , comma 2, e l' art. 3, comma 1 lettere a) a b), che attribuiscono al predetto Ente, funzioni tecnico-scientifiche a supporto della Regione e degli Enti Locali in materia ambientale e specificatamente, di controllo a protezione delle acque a qualsiasi uso destinate;

ATTESO altresì il Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Latina e l'ARPA Lazio, sottoscritto in data 16/11/2000, che prevede tra le finalità la "Valutazione dell'inquinamento delle acque superficiali finalizzato al risanamento dei corpi idrici della provincia di Latina";



CONSIDERATO :

- che la Regione Lazio deve procedere entro 31.12.2004 alla redazione del Piano di Tutela delle Acque, in ottemperanza con quanto previsto dall'art. 44 del Decreto Legislativo 152/99, e che con D.G.R. n. 319/ 2002 è stato approvato il programma di lavoro finalizzato alla redazione del predetto piano ;
- che in attesa della definizione del Piano di Tutela sopra richiamato, si rende necessario che la Regione adotti misure di ripristino a salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio;
- che in una ottica di tutela, anche quantitativa del bene inteso come valore da mantenere, risulta strategico adottare misure di risparmio idrico, sviluppando in particolare il riutilizzo delle acque reflue depurate;

TENUTO CONTO :

- che per quanto riguarda la tutela dei corpi idrici sono stati individuati quali prioritari gli interventi riferiti alle aree sensibili lacuali, con estensione nei casi più significativi al bacino scolante, agli agglomerati urbani con più di 15.000 a.e., alla tutela delle risorse idropotabili, in particolare nei siti vulnerabili, al recupero della balneabilità nei tratti di costa che attualmente presentano criticità, andando ad intervenire là dove nasce e si genera l'impatto negativo che poi si riversa sulla costa;
- che sia altresì prioritariamente necessario, anche in pendenza dell'attuazione degli interventi strutturali per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del servizio idrico integrato e per l'approvvigionamento nei comparti agricoli e industriali, provvedere anche mediante il riutilizzo delle acque reflue depurate, mediante il finanziamento e la realizzazione di una serie di interventi negli predetti settori ritenuti urgenti ed indifferibili;

VISTA la D.G.R. n. 1761 del 23.11.2001 recante "Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lazio" - Proposta di Accordo di Programma "Tutela e gestione integrata delle risorse idriche", quale Stralcio dell'Accordo di Programma Quadro numero 8 (APQ8) Aree sensibili: Difesa del suolo - Tutela della costa - Sistema della depurazione e reti fognarie : " Tutela e gestione Integrata delle Risorse Idriche ".

VISTA la D.G.R. n.1028 del 26.07.2002 recante "Intesa Istituzionale di Programma Governo della Repubblica e Regione Lazio" - Proposta di Accordo di Programma "Tutela e gestione integrata delle risorse idriche", quale Stralcio dell'Accordo di Programma quadro numero 8 (APQ8) Aree sensibili: Difesa del suolo - Tutela della costa - Sistema della depurazione e Reti fognarie- contenente integrazioni e modifiche alla D.G.R n. 1761 del 23.11.01 ;

VISTA inoltre la successiva D.G.R n.1760 del 20.12.2002 recante "Intesa Istituzionale di Programma Governo della Repubblica e Regione Lazio" - Proposta di Accordo Stralcio dell'Accordo di Programma Quadro 8 (APQ 8) Aree sensibili: Difesa del suolo -Tutela della costa - Sistema della depurazione e Reti fognarie " Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche " ad ulteriore modifica ed integrazione ;

RILEVATO :

- che l'area della provincia di Latina si presta alla realizzazione di un intervento di riutilizzo delle acque depurate in agricoltura, in analogia con quello pilota già previsto nel territorio dei Comuni di Latina e Sermoneta, poichè nella Provincia esistono colture irrigue, esiste il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino che ha il compito di realizzare e gestire sistemi di distribuzione di acqua per usi agricoli, esistono reflui depurati che opportunamente trattati dal punto di vista batteriologico, possono essere riutilizzati in agricoltura;
- che per l'impiego in agricoltura si possano riutilizzare i reflui urbani depurati nell'Impianto di Terracina - Borgo Hermada, per una portata iniziale stimata di 250 litri /sec;



ATTESO :

che i soggetti coinvolti nel predetto progetto sono :

- la Regione Lazio, in qualità di Ente coordinatore e finanziatore ;
- la Provincia di Latina , A.T.O. N. 4, in qualità di soggetto coordinatore dell'attuale futuro gestore del predetto impianto, ai sensi della L. 36/94 e L.R. 6/96;
- il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, in qualità di soggetto utilizzatore delle acque reflue depurate;
- l'ARPA Lazio in qualità di soggetto preposto al monitoraggio delle acque reflue recuperate per il riutilizzo in agricoltura ;
- il Comune di Terracina, in qualità di titolare delle funzioni relative al trattamento e scarico delle acque reflue urbane ;
- che le finalità riguardanti la iniziativa in argomento risultano per altro già comprese ed espresse nel quadro degli Interventi previsti dall'Allegato G , punto 4), della Nuova Proposta di Accordo Stralcio dell'Accordo di Programma Quadro 8 (APQ8) di cui alla DGR 1760 del 20.12.2002 ;

VISTE le Determinazioni approvative della Segreteria Tecnico Operativa A.T.O. 4, n. 83 del 23/10/2002 , la Deliberazione della Giunta Comunale di Terracina n.629 del 15/10/2002, la Deliberazione Presidente Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino n.26 del 18/10/2002 , con le quali i succitati Enti hanno proceduto alla preliminare approvazione dello Schema di Protocollo di che trattasi ;

RITENUTO che per le finalità connesse alla iniziativa in argomento, si rende necessario prevedere un contributo finanziario per la progettazione dell'intervento, per una importo di spcsa fino alla concorrenza di € 200.000 a valere sull' Esercizio Finanziario della Regione Lazio per l'anno 2003 ;


DELIBERA

- di approvare l'allegato Schema di Protocollo d' Intesa avente per oggetto **"Riutilizzazione in Agricoltura delle Acque Reflue dell'Impianto di Depurazione di Borgo Hermada, in Comune di Terracina, a servizio del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino"**, che forma parte integrante del presente atto;
- di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale per la sottoscrizione del menzionato Protocollo d'Intesa ;
- di assegnare uno stanziamento fino alla concorrenza di € 200.000 per la progettazione dell'intervento, a valere sulla competenza del Bilancio Regionale per l'anno 2003 ;
- di rinviare, per quanto di competenza, al ~~Direttore~~ ^{*DIRETTORE} Regionale Ambiente e Protezione Civile la successiva individuazione del capitolo di spesa a valere sull'esercizio finanziario per l'anno 2003 su cui far gravare il relativo stanziamento e la conseguente assunzione , a termini di legge, del relativo impegno.

* DIPARTIMENTO TERRITORIO

10.7.103

M. Di



IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORAGE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

3.06.2003

per copia conforme all'originale



SHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

ALLEG. alla DELIB. N. 676 DEL 18 LUG. 2003

Per la riutilizzazione in agricoltura delle acque reflue dell' impianto di depurazione di Borgo Hermada, in Comune di Terracina, a servizio del Consorzio di bonifica dell'Agro Pontino

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";


VISTA la legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge Quadro in materia di lavori pubblici" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni";

VISTE le direttive comunitarie 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 91/271/CEE concernente la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, recepite con il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTA la direttiva comunitaria 2000/60 del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla riorganizzazione dei servizi idrici, che introduce il servizio idrico integrato e fissa le norme e procedure per la costituzione di ambiti territoriali ottimali di gestione del predetto servizio, per la



scelta delle forme di gestione, il governo ed il controllo delle gestioni, nonché la predisposizione del piano di gestione e la determinazione della tariffa da adottarsi;

VISTA la legge regione 6/96 di attuazione della succitata legge 36/94, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 45/98 istitutiva dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ed, in particolare, l'articolo 2 comma 2 ed articolo 3 comma 1 lettere a) e b) che attribuiscono alla stessa funzioni di supporto tecnico-scientifico alla regione ed agli enti locali in materia ambientale e, specificatamente, di controllo e protezione delle acque a qualsiasi uso destinate;

VISTO altresì il protocollo d'intesa fra la Provincia di Latina e l'ARPA Lazio, sottoscritto in data 16/11/2000, che prevede tra le finalità "la valutazione dell'inquinamento delle acque superficiali finalizzato al risanamento dei corpi idrici della provincia di Latina";

CONSIDERATO che la Regione Lazio deve procedere, entro il 31.12.2004, alla redazione del Piano di tutela delle acque di cui all'art. 44 del decreto legislativo 152/99, e che è stato approvato il Programma di lavoro finalizzato alla redazione del Piano di Tutela con D.G.R. n. 319/2002;

CONSIDERATO che in attesa della definizione del Piano di tutela sopra richiamato è necessario che la Regione adotti misure di ripristino e salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei maggiormente a rischio;

TENUTO CONTO che in una ottica di tutela, anche quantitativa del bene, inteso come valore da mantenere, risulta strategico adottare misure di risparmio idrico, sviluppando in particolare il riutilizzo delle acque reflue depurate;

CONSIDERATO che comunque è necessario, anche in pendenza dell'attuazione degli interventi strutturali per il ripristino e la tutela delle acque superficiali e sotterranee, per l'attuazione del servizio idrico integrato e per l'approvvigionamento nei comparti agricoli e industriali, anche mediante il riutilizzo delle acque reflue depurate - provvedere al finanziamento e alla realizzazione di una serie di interventi negli stessi settori ritenuti urgenti ed indifferibili;

CONSIDERATO che sono in corso da parte di vari enti ed organismi attività di pianificazione, progettazione, realizzazione, nei settori della tutela delle acque, dell'approvvigionamento e della



distribuzione idrica per usi potabili, della fognatura, collettamento e depurazione, della distribuzione idrica per usi agricoli e industriali, del riutilizzo delle acque reflue depurate;


CONSIDERATO che per quanto riguarda la tutela dei corpi idrici sono stati individuati quali prioritari gli interventi riferiti alle aree sensibili lacuali, con estensione, nei casi più significativi, al bacino scolante, agli agglomerati urbani con più di 15.000 a.e., alla tutela delle risorse idropotabili, in particolare nei siti vulnerabili, al recupero della balneabilità nei tratti di costa che attualmente presentano criticità, andando ad intervenire là dove nasce e si genera l'impatto negativo che poi si riversa sulla costa;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, sulla base dei documenti di programmazione in suo possesso, sentiti gli A.T.O. regionali, analizzati i Piani Stralcio di interventi urgenti e indifferibili di cui all'art. 141, comma 4 della legge n. 388/2000, è giunta all'individuazione di un Programma di opere e di interventi, che sarà supportato da un piano economico e finanziario che dovrà tenere conto, con procedura innovativa, delle risorse regionali, nazionali, comunitarie nonché scaturenti da gettito tariffario della risorsa idropotabile;

CONSIDERATO che l'area della provincia di Latina si presta alla realizzazione di un intervento di riutilizzo delle acque depurate in agricoltura, in analogia con quello pilota già previsto nel territorio dei Comuni di Latina e Sermoneta, poiché nella Provincia esistono colture irrigue, esiste il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino che ha il compito di realizzare e gestire sistemi di distribuzione di acqua per usi agricoli, esistono reflui depurati che opportunamente trattati dal punto di vista batteriologico, possono essere riutilizzati in agricoltura;

VISTA la D.G.R. n. 1761 del 23.11.2001 recante "Intesa Istituzionale di Programma tra Governo della Repubblica e Regione Lazio" - Proposta di Accordo di Programma "Tutela e gestione integrata delle risorse idriche", quale Stralcio dell'Accordo di Programma quadro numero 8 (APQ8) Aree sensibili: Difesa del suolo - Tutela della costa - Sistema della depurazione e reti fognarie;

VISTA la D.G.R. n.1028 del 26.07.2002 recante "Intesa Istituzionale di Programma tra Governo della Repubblica e Regione Lazio" - Proposta di Accordo di Programma "Tutela e gestione integrata delle risorse idriche", quale Stralcio dell'Accordo di Programma quadro numero 8 (APQ8) Aree sensibili: Difesa del suolo - Tutela della costa - Sistema della depurazione e reti fognarie - Integrazioni e modifiche alla D.G.R. n. 1761 del 23.11.01";



CONSIDERATO che in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate, all'art. 13 la suddetta proposta di Accordo identifica espressamente, quale opportunità di risparmio idrico, la previsione del riutilizzo delle acque reflue depurate; del costruendo depuratore di Terracina - Borgo Hermada (Allegato F), e che per il completamento ed il potenziamento di tale depuratore già sono previste specifiche risorse (Allegato L);

CONSTATATO che per l'impiego in agricoltura si possano riutilizzare i reflui urbani depurati nell'impianto di Terracina - Borgo Hermada, per una portata idrica iniziale stimata di 250 litri/sec.;

ATTESO che i soggetti coinvolti in questo progetto sono: la Regione Lazio, in qualità di Ente coordinatore e finanziatore; la Provincia di Latina A.T.O. N. 4 in qualità di soggetto coordinatore dell'attuale e futuro gestore del predetto impianto, ai sensi della L. 36/94 e L.R. 6/96; il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, in qualità di soggetto utilizzatore delle acque reflue recuperate; l'ARPA Lazio in qualità di soggetto preposto al monitoraggio delle acque reflue recuperate per il riutilizzo in agricoltura; il Comune di Terracina, in qualità di titolare delle funzioni relative al trattamento e scarico delle acque reflue urbane;

ATTESO, altresì, che per l'attuazione di tale iniziativa si farà riferimento a diverse fonti di finanziamento pubblico;


CONSIDERATO che la realizzazione del progetto di riutilizzazione a fini agricoli dei reflui trattati comporterà un risparmio di risorsa idrica derivata dal Consorzio, incrementando le portate di deflusso al fine del mantenimento degli ecosistemi. In ragione di ciò il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino si impegna a non più derivare ordinariamente la quota corrispondente alla portata che verrà rilasciata dall'impianto di depurazione;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

La Regione Lazio, La Provincia di Latina A.T.O. N. 4, il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, il Comune di Terracina e l'ARPA Lazio, sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI INTESA

Per la riutilizzazione in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione di Borgo Hermada del comune di Terracina




Articolo 1

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

- a) Il Comune di Terracina, e successivamente, l'A.T.O. N. 4 per il nuovo soggetto gestore del S.I.I., si impegnano a consegnare le acque reflue urbane prodotte nell'impianto di depurazione Borgo Hermada, per una portata stimata di circa 250 lt/s, secondo le caratteristiche specificate al punto successivo, ed a cedere gratuitamente le stesse al Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, per il loro utilizzo a scopi agricoli. Il predetto Comune, quale titolare della funzione, si impegna a rilasciare sollecitamente tutte le autorizzazioni, permessi e concessioni necessari per la realizzazione delle opere. Il Comune di Terracina si impegna, nell'ambito del costruendo impianto di depurazione di Borgo Hermada, a realizzare a valle del trattamento terziario, un impianto complementare di trattamento per l'abbattimento della carica batterica e microbiologica, mediante un processo di sanificazione, sino al raggiungimento delle caratteristiche chimiche e microbiologiche definite con norma dello Stato e, sino a che lo Stato non avrà emanato le specifiche normative, secondo le caratteristiche riportate nell'allegato 1, e a gestirlo in uno con l'impianto di depurazione;
- b) Il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino si impegna a realizzare le opere per condottare le acque, prelevate a valle dell'impianto di sanificazione, fino alle opere di sollevamento, di accumulo e di distribuzione ai fini agricoli. Il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino si impegna altresì a ridurre la portata delle acque derivate per uso agricolo dal fiume Sisto, di un valore pari alla portata rilasciata dal predetto impianto di depurazione;
- c) La Regione Lazio si impegna :
- 1- ad assicurare con propri fondi le risorse necessarie alla progettazione degli interventi infrastrutturali previsti ai precedenti punti a) e b);
 - 2- ad inserire il progetto tra quelli da finanziare con gli specifici fondi che il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio destinerà al riuso dei reflui depurati;
 - 3- ad attivare comunque tutte le procedure atte e necessarie al reperimento dei finanziamenti, sotto qualunque forma, per la realizzazione degli impianti e delle opere sopradescritte.
- d) L'Arpa Lazio si impegna a supportare la Regione Lazio e gli Enti sottoscrittori del presente accordo nella formulazione dei pareri sul progetto delle opere per la riutilizzo delle acque



A handwritten signature is located at the bottom right corner of the page.

reflue depurate a fini agricoli ed a effettuare accertamenti tecnici sulle acque destinate all'uso agricolo, al fine di verificarne la conformità alla vigente normativa.

Articolo 3

La Regione Lazio, assicura il coordinamento della progettazione delle opere, in collaborazione con il Comune di Terracina, per il lotto progettuale relativo all'impianto complementare per l'abbattimento della carica microbiologica e con il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino per il lotto progettuale relativo alla realizzazione delle opere per condottare le acque prelevate a valle del suddetto impianto di sanificazione, fino alla stazione di sollevamento del fiume Sisto.

Il progetto, articolato nei due lotti, sarà inviato ai sottoscrittori del presente Accordo per l'acquisizione di tutte le approvazioni, autorizzazioni, concessioni e finanziamenti necessari.

Sottoscritto il


Il Presidente del Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Il Sindaco del Comune Terracina

Il Commissario Straordinario dell'ARPA Lazio

Il Presidente della Provincia di Latina

Il Presidente della Regione Lazio



ml

Valori limite delle acque reflue all'uscita dell'impianto di recupero

	Parametro	Unità di misura	Valore limite
Parametri chimico fisici	pH		6-9,5
	SAR		10
	Materiali grossolani		Assenti
	Solidi sospesi totali	mg/L	10
	BOD ₅	mg O ₂ /L	10
	COD	mg O ₂ /L	50
	Fosforo totale	mg P/L	2
	Azoto totale	mg N/L	15
	Azoto ammoniacale	mg NH ₄ /L	2
	Conducibilità elettrica	µS/cm	3000
	Alluminio	mg/L	1
	Arsenico	mg/L	0,02
	Bario	mg/L	10
	Berillio	mg/L	0,1
	Boro	mg/L	1,0
	Cadmio	mg/L	0,005
	Cobalto	mg/L	0,05
	Cromo totale	mg/L	0,1
	Cromo VI	mg/L	0,005
	Ferro	mg/L	2
	Manganese	mg/L	0,2
	Mercurio	mg/L	0,001
	Nichel	mg/L	0,2
	Piombo	mg/L	0,1
	Rame	mg/L	1
	Selenio	mg/L	0,01
	Stagno	mg/L	3
	Tallio	mg/L	0,001
	Vanadio	mg/L	0,1
	Zinco	mg/L	0,5
Cianuri totali (come CN)	mg/L	0,05	
Solfuri	mg H ₂ S/L	0,5	
Solfati	MgSO ₄ /L	0,5	

Solfati	MgSO ₄ /L	500
Cloro attivo	mg/l	0,2
Cloruri	mg Cl/L	250
Fluoruri	mg F/L	1,5
Grassi e oli animali/vegetali	mg/L	10
Oli minerali	mg/L	0,05
<i>Nota 1</i>		
Fenoli totali	mg/L	0,1
Pentaclorofenolo	mg/L	0,003
Aldidi totali	mg/L	0,5
Tetracloroetilene, tricloroetilene (somma delle concentrazioni dei parametri specifici)	mg/L	0,01
Solventi clorurati totali	mg/L	0,04
Triometani (somma delle concentrazioni)	mg/L	0,03
Solventi organici aromatici totali	mg/L	0,01
Benzene	mg/L	0,001
Benzo(a)pirene	mg/L	0,00001
Solventi organici azotati totali	mg/L	0,01
Tensioattivi totali	mg/L	0,5
Pesticidi clorurati (ciascuno) <i>Nota 2</i>	mg/L	0,0001
Pesticidi fosforati (ciascuno)	mg/L	0,0001
Altri pesticidi totali	mg/L	0,05
Parametri microbiologici		10 (30% dei campioni)
Escherichia coli	UFC/100mL	100 valore puntuale max
Salmonella		Assente

Nota 1 Tale sostanza deve essere presente nelle acque reflue recuperate destinate al riutilizzo, secondo quanto previsto al paragrafo 2.1 dell'allegato 5 del Decreto legislativo n. 152 del 1999 per gli scarichi sul suolo. Tale prescrizione si intende rispettata quando la sostanza è presente in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche analitiche di riferimento, definite e aggiornate con apposito decreto ministeriale, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 5 del Decreto legislativo n. 152 del 1999. Nelle more di tale definizione, si applicano i limiti di rilevabilità riportati in tabella.

Nota 2 Il valore di parametro si riferisce ad ogni singolo pesticida. Nel caso di Aldrina, Dieldrina, Eptacloro ed Eptacloro epossido, il valore parametrico è pari a 0,030 µg/L.